



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 272
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 271/A, 272/A, e 273/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 271/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Gianvito PLASMATI calciatore della società A.S.G. NOCERINA S.R.L., del Sig. Antonio REBESCO, Agente di Calciatori, del Sig. Ivano PASTORE, collaboratore sportivo e componente della segreteria della società A.S.G. NOCERINA S.R.L., del Sig. Salvatore GALIZIA, calciatore della società A.S.G. NOCERINA S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Gianvito PLASMATI per aver, in violazione all'art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del C.G.S. percepito, quale calciatore tesserato per l'A.S.G. NOCERINA S.r.l., nella stagione sportiva 2011-2012 compensi in nero per euro 7.250,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, società direttamente riconducibile ai Sigg.ri CITARELLA Giovanni e Christian, nonché a FAIELLA Alfonso;

Sig. Antonio REBESCO per aver, in violazione all'art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 17, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 26 stesso Regolamento, percepito, quale Agente di Calciatori, nella stagione sportiva 2011-2012 compensi in nero per euro 26.900,00 dalla EURO BIT S.r.l., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri CITARELLA Giovanni e Christian, nonché a FAIELLA Alfonso;

Sig. Ivano PASTORE per aver, in violazione all'art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 10, del C.G.S. percepito, quale Collaboratore Sportivo e Componente della Segreteria dell'A.S.G. NOCERINA S.r.l., nelle stagioni sportive comprese tra il 2010-2011 e il 2011-2012 compensi in nero per euro 9.453,00 di cui euro 5.503,00 dalla P.M.CO. S.r.l., euro 3.950,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, società entrambe direttamente riconducibili ai Sigg.ri CITARELLA Giovanni e Christian, nonché a FAIELLA Alfonso;

Sig. Salvatore GALIZIA per aver, in violazione all'art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del C.G.S. percepito, quale calciatore tesserato per l'A.S.G. NOCERINA S.r.l., nella stagione sportiva 2010-2011 compensi in nero per euro 34.210,00 dalla P.M.CO. S.r.l., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri CITARELLA Giovanni e Christian, nonché a FAIELLA Alfonso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianvito PLASMATI, dal Sig. Antonio REBESCO, dal Sig. Ivano PASTORE, dal Sig. Salvatore GALIZIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 1 giornate di squalifica e di € 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Gianvito PLASMATI, di 14 giorni di sospensione e di € 2.667,00 di ammenda nei confronti del Sig. Antonio REBESCO, di 20 giorni di inibizione e di € 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Ivano PASTORE e di 20 giorni di squalifica e di € 5.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Salvatore GALIZIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 272/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 470pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Denis MURATI, calciatore della società A.S.D. POL. VILLAMARINA, del Sig. Oscar MANZELLI, dirigente accompagnatore della società A.S.D. POL. VILLAMARINA e della società A.S.D. POL. VILLAMARINA avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Denis MURATI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e n. 61, delle N.O.I.F., partecipato in posizione irregolare, perché non tesserato con la società A.S.D. POL. VILLAMARINA, alla gara VILLAMARINA – TRE MARTIRI del 18/01/2015 del campionato allievi provinciali stagione sportiva 2014/15;

Sig. Oscar MANZELLI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e n. 61, delle N.O.I.F., sottoscritto la distinta della gara VILLAMARINA – TRE MARTIRI del 18/01/2015 attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Denis MURATI non fosse tesserato;

società A.S.D. POL. VILLAMARINA per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Denis MURATI, dal Sig. Oscar MANZELLI e dal Sig. Massimo BRUNELLI nell'interesse della società A.S.D. POL. VILLAMARINA in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di ammonizione nei confronti del Sig. Denis MURATI, di 15 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Oscar MANZELLI e di 1 punto di penalizzazione in classifica più € 50,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. POL. VILLAMARINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 273/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 362pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Francesco EFFUSO, calciatore della società FOSSOLO 76, del Sig. Marco RINALDI, dirigente accompagnatore della società FOSSOLO 76 e della società FOSSOLO 76 avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Francesco EFFUSO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, perché non tesserato con la società FOSSOLO 76, alle gare FOSSOLO 76 – PERSICETO del 2.11.2014, LAZZARO CALCIO – FOSSOLO 76 del 9.11.2014, FOSSOLO 76 – SPORTING PIANORESE del 16.11.2014 e LIMIDI – FOSSOLO 76 del 23.11.2014 del Campionato Allievi – fascia B, stagione sportiva 2014/15;

Sig. Marco RINALDI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle gare FOSSOLO 76 – PERSICETO del 2.11.2014, LAZZARO CALCIO – FOSSOLO 76 del 9.11.2014, FOSSOLO 76 – SPORTING PIANORESE del 16.11.2014 e LIMIDI – FOSSOLO 76 del 23.11.2014 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Francesco EFFUSO non fosse tesserato per la società FOSSOLO 76;

società FOSSOLO 76 per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco EFFUSO, dal Sig. Marco RINALDI e dal Sig. Piero CHIRCO nell'interesse della società FOSSOLO 76 in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di una giornata di squalifica in Campionato nei confronti del Sig. Francesco EFFUSO, di 45 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Marco RINALDI e di 1 punto di penalizzazione in classifica più € 100,00 di ammenda nei confronti della società FOSSOLO 76;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio